

LXXV.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Commemorazione del senatore Vincenzo Tittoni — Discorsi del Presidente e del senatore Colonna Fabrizio, ai quali si unisce, a nome del Governo, il ministro delle finanze —* *Votazione a scrutinio segreto —* *Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul dazio consumo » (N. 160) — Non ha luogo discussione generale e senza discussione si approvano i primi due articoli — L'articolo 3 è approvato, dopo osservazioni del senatore Parpaglia e del ministro delle finanze — Si approvano tutti gli altri articoli del disegno di legge —* *Approvazione dei disegni di legge: « Opere igieniche comunali - mutui di favore - concorsi dello Stato » (N. 191); « Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicizia di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento » (N. 197); « Stanziamento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il Museo Nazionale di Napoli » (N. 171); « Provvedimenti per la Regia biblioteca Palatina di Parma » (N. 179); « Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco » (N. 115); « Dichiarazione d'inalienabilità, a scopo di rimboschimento, di relitti marittimi nella provincia di Ravenna, per la conservazione della Pineta » (N. 17); « Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta » (N. 142); *Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al Comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante » (N. 172); « Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena » (N. 177) — Chiusura e risultato di votazione.**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, delle poste e telegrafi, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del tesoro e della marina.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione
del senatore Vincenzo Tittoni.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ancora un lutto al Senato prima che esso sospenda i suoi lavori.

È morto iersera alle ore 21.30 il senatore Vincenzo Tittoni, nato in Manziana il 3 novembre 1830.

Patriota operoso, membro del Comitato Na-

zionale, coadiuvò efficacemente di persona e di danaro la causa dell'unità italiana.

Nel 1859 dovette emigrare: esulò in Inghilterra, pur non cessando di lavorare per la patria, finchè la breccia di Porta Pia gli permise di rientrare in Roma.

Nominato fra i componenti la Giunta provvisoria di Governo, concorse insieme ad Emanuele Ruspoli a formulare i termini del plebiscito romano: cosa non facile nei riguardi internazionali. Ed in tutte le delicate sue missioni portò sempre un raro tatto pratico ed una inesauribile bontà.

Prese parte attiva in varie pubbliche amministrazioni, e fu eletto deputato in tre legislature; prima a Roma, poi a Frosinone, poi di nuovo a Roma.

Sedette in Senato dal 7 giugno 1886: ed ebbe la gioia di vedere il figlio, anch'esso nostro collega, ascendere splendidamente nella carriera politica, e reggere il Ministero degli esteri con quella temperanza e quel sapiente accorgimento che sono proprii di una mente equilibrata, che si rivelano nella nitida e persuasiva sua parola, che gli attirano il plauso e la simpatia sì in Italia che all'estero. (*Benissimo*).

Dolente di non poter intervenire al trasporto funebre, che l'estinto volle privatissimo (ma al quale sarei di gran cuore intervenuto se non fossi, per l'ora, impedito dal dovere del mio ufficio) - all'onor. ministro Tittoni, all'angosciata sua famiglia mando - a nome del Senato - le più profonde, sentite e cordiali condoglianze. (*Approvazioni vivissime*).

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. All'elevata commemorazione fatta dal nostro illustre Presidente, consenta il Senato che io aggiunga una parola di compianto, di sincero compianto per Vincenzo Tittoni, il quale appartenne a quella schiera che ora va assottigliandosi; a quella schiera, dico, di patrioti della vigilia, che scontava con l'esilio il più nobile dei sentimenti, ma che allora era considerato un delitto... *l'amor di patria*.

Vincenzo Tittoni, assieme ai Polverosi, ai Galletti, ai Silvestrelli, agli Sforza-Cesarini, ai Ferri, ai Ruspoli, e a tanti altri dei quali ora mi sfuggono i nomi, fu una delle più spiccate individualità degli esiliati, e durante gli anni di

esilio mai cessò dall'adoperarsi onde i voti dei patrioti romani, sempre all'unisono con quelli dei figli delle altre provincie, avessero il loro coronamento con l'insediamento in Roma del Governo d'Italia.

Dalla difesa di Roma del 1848 fino al 20 settembre 1870 il nome di Vincenzo Tittoni s'intrecciò con quelli de' suoi compagni di aspirazioni e di fede, con quegli intrepidi lottatori per l'unità e indipendenza della Patria che nulla pretermisero onde raggiungere le nazionali aspirazioni. (*Benissimo*).

Rientrato in Roma il 20 settembre, e fino a che la salute glielo consentì, Vincenzo Tittoni si adoperò sempre pel bene di questa capitale, con puro sentimento d'italianità, non disgiunto da quella temperanza che fu sempre dote degli equanimi.

Innanzi a questa nuova tomba che si schiude inchiniamoci reverenti, onorevoli colleghi, ed il nostro estremo *vale*, sia d'insegnamento alle giovani generazioni, e dica loro:

Onorate coloro che intensamente amarono la Patria e che per la Patria soffrirono. (*Vivissime approvazioni*).

MAJORANA A. ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA A., ministro delle finanze. Mi associo a nome del Governo alle nobili parole pronunciate dal Presidente del Senato e dall'onor. senatore Colonna in onore di Vincenzo Tittoni, esempio mirabile di ogni privata e civile virtù, e son sicuro di interpretare i sentimenti del mio carissimo collega il ministro Tittoni, ringraziando il Senato per questa solenne commemorazione che riuscirà certamente di conforto al suo addolorato cuore di figlio. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1901, n. 348, riguardo ai comandati presso le biblioteche governative;

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905;

Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei crediti fondiari della già Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia;

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione) del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli.

Prego il senatore segretario, Taverna, di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. Prego i signori senatori di non allontanarsi dal palazzo del Senato, perchè dovremo procedere più tardi ad una nuova votazione.

Approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti sul dazio consumo » (N. 160).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti sul dazio consumo ». Prego il senatore segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 160).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Consolidamento, revisione e riscossione dei canoni governativi.

Art. 1.

I canoni daziari ora in corso ai termini della legge 8 agosto 1895, n. 481, sono consolidati a favore dello Stato per un decennio a datare dal 1° gennaio 1906, salve le variazioni che possono derivare dall'applicazione della presente legge.

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 maggio 1881, n. 198; 15 gennaio 1885, numero 2892; 28 giugno 1892, n. 298 e 8 luglio 1904, n. 351 pel comune di Napoli; e le leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 23 dicembre 1900, n. 443 e 8 luglio 1904, n. 320 pel comune di Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Nel mese di luglio dell'anno 1905 la Commissione centrale istituita a' sensi dell'art. 20 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, deve:

a) determinare i canoni da pagarsi dai Comuni chiusi che abbiano fatto passaggio alla categoria dei Comuni aperti posteriormente al 1° gennaio 1898;

b) stabilire i canoni da attribuirsi ai Comuni che per effetto di diminuzione di popolazione, constatata dal censimento eseguito il 10 febbraio 1901, devono far passaggio ad una classe inferiore;

c) determinare i canoni da assegnarsi ai Comuni di nuova istituzione o per i quali siavi stata modificazione nella circoscrizione territoriale a partire dal 1° gennaio 1901;

d) riconoscere quali siano i Comuni gravati di un canone inferiore al terzo dell'ammontare medio dei dazi governativi nel triennio 1901-1903, ed elevarlo a quel limite.

Per i Comuni chiusi che abbiano ottenuto il cambio di categoria posteriormente alla promulgazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, la riduzione di canone concessa a termini della lettera a) del presente articolo è compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma della detta legge.

I canoni fissati dalla Commissione centrale secondo le disposizioni del presente articolo, sono notificati ai Comuni interessati e sono soggetti alla revisione prevista negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

Nel secondo semestre dell'anno 1905 è eseguita una revisione dei canoni in corso per diminuire quelli che, tenuto conto del reddito medio dei dazi governativi durante il triennio 1901-1903, risultino superiori al 1/10 del reddito stesso.

L'importo del corrispondente sgravio è ripartito a carico degli altri Comuni con le norme che vengono tracciate dalla presente legge.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Per una sola preghiera all'onorevole ministro. Nell'art. 3 è detto che i comuni possono far domanda per diminuzione di canoni, quando risultino superiori ai 9 decimi del reddito stesso; e nell'articolo successivo si dice che i comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso debbono far pervenire la relativa istanza entro il 15 agosto 1905, ecc. Ora il termine è molto vicino.

L'altro giorno l'onor. Scialoja diceva appunto che certe leggi si pubblicano in modo che non pervengono a cognizione dei comuni in tempo utile per poterne usufruire.

Ora, siccome quest'ora la credo una legge di garanzia per i comuni, così prego l'onor. ministro di voler fare in modo che, non solo la cognizione della legge pervenga in tempo utile ai comuni, ma che dia tempo ai comuni medesimi di valersi dei diritti che ad essi derivano da questa legge, acciocchè non si trovino nell'impossibilità di poterne fruire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA A., *ministro delle finanze*. Riconosco che la raccomandazione dell'onor. Parpaglia è giusta, e ne posso fin d'ora dare la prova di fatto che, originariamente, nel primo progetto, il termine era al 31 luglio, quando si sperava che questa legge potesse essere approvata dalle due Camere in tempo più sollecito. Ora si è prorogato al 15 agosto per dar maggior tempo ai comuni.

Io assumo impegno formale che, appena questa legge sarà approvata, per mezzo dei prefetti se ne darà particolare notizia a tutti i comuni, eccitandoli a fare le loro domande perchè possano fruire della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I Comuni che intendono ottenere la revisione del canone in corso debbono far pervenire la relativa istanza, entro il 15 di agosto 1905, alla Commissione provinciale istituita ai sensi dell'art. 19 dell'allegato A alla legge 23 gennaio

1902, n. 25. L'istanza deve essere corredata dalle statistiche dei consumi avvenuti nel Comune nel triennio 1901-1903, dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti l'esattezza delle dette statistiche.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione, in base agli atti prodotti dai Comuni, ai documenti che può richiedere ai Comuni medesimi ed agli uffici governativi ed a tutto quelle notizie che crede opportuno di assumere, anche mediante inchiesta sulle amministrazioni daziarie, determina la quantità media dei generi, soggetti al dazio governativo, durante il triennio 1901-1903, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi e detraendo dall'introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto, ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite.

Per i Comuni aperti che nel triennio 1901-1903 abbiano riscosso il dazio in via di abbonamento con gli esercenti, lo sgravio viene concesso nel solo caso in cui, a giudizio della Commissione, il Comune mercè l'applicazione del dazio a rigore di tariffa non avrebbe potuto conseguire un reddito medio netto superiore ai nove decimi del canone.

La somma degli sgravi concessi a norma delle presenti disposizioni viene poscia ripartita dalla Commissione a carico degli altri Comuni della provincia in proporzione della somma, cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun Comune sul dazio governativo oltre il decimo del reddito netto summentovato.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione provinciale non più tardi della fine del mese di settembre 1905, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai Comuni della provincia, lo notifica a ciascun Comune e lo trasmette alla Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi del precedente articolo 2.

I Comuni possono, nei venti giorni da quello

della notificazione, far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, valendosi all'uopo degli stessi mezzi consentiti dall'articolo precedente, e dichiara definitivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.

L'elenco dei detti canoni è approvato con decreto Reale, anche separatamente per ciascuna provincia.

(Approvato).

Art. 7.

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni Comune può ricorrere alla Commissione costituita come all'art. 4, quando ritenga di poter dimostrare che il canone è superiore ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi conseguito nei precedenti quattro anni.

La risoluzione dei ricorsi ha luogo nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 8.

Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. È fatta eccezione per i seguenti casi:

a) per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;

b) per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;

c) per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;

d) per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

La determinazione delle variazioni da apporarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni con-

solidati sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.

Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere a) e b) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera d) in aumento del contingente generale approvato a norma dell'art. 6. Per i Comuni considerati alla lettera a) è inoltre osservato il disposto del precedente art. 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera d) il disposto dell'art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

(Approvato).

Art. 9.

Non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria, contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali e centrale.

(Approvato).

Art. 10.

Nel decennio 1906-1905 i Comuni chiusi possono assumere la riscossione dei dazi nei Comuni aperti contermini, anche limitatamente ad una o più frazioni contermini, con l'obbligo di corrispondere allo Stato, in tutto o in parte, il canone dovuto dai Comuni aggregati.

All'uopo devono entro il 15 agosto 1905 presentare istanza al ministro delle finanze, il quale decide, sentiti i Consigli comunali interessati, a Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale di cui all'articolo 2. Contro questa decisione non è ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.

L'aggregazione disposta ai sensi del presente articolo cessa col passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti.

(Approvato).

Art. 11.

I Consorzi di Comuni aperti costituiti a termini dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, restano in vigore anche pel decennio 1906-1915.

Entro l'anno 1905, e con effetto dal 1° gennaio 1906, può però il prefetto, su istanza dei Consigli comunali, variare la circoscrizione dei Consorzi della provincia, sentiti la Giunta pro-

vinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale.

I Comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi.

(Approvato).

Art. 12.

Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, è tenuto a versare il proprio canone alla cassa del Comune, capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora è assoggettato all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio può procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

(Approvato).

Art. 13.

I Comuni e i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di cinque giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.

Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale, il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone di appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla cassa comu-

nale il dippiù della riscossione, oltre il canone di appalto.

Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennità e le spese dovute al sorvegliante.

Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questo sia moroso nel versamento al Comune delle rate del canone di appalto.

(Approvato).

TITOLO II.

Gestione del dazio.

Art. 14.

I Comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi senza bisogno di autorizzazione ed approvazione del prefetto.

Essi debbono però compilare lo speciale regolamento prescritto dall'art. 173, testo unico 4 maggio 1898 della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

a) le attribuzioni e le responsabilità dei singoli impiegati ed agenti;

b) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

c) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

d) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti;

e) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti.

I Comuni debbono formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati. Contro i Comuni inadempienti è provveduto a norma dell'art. 193 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 15.

Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette di dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forn-

scono statistiche irregolari od inesatte sarà, su denuncia dell'intendente di finanza o dei sindaci, applicata un'ammenda da L. 20 a L. 200.
(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144 sono applicabili agli impiegati ed agenti addetti alla riscossione del dazio consumo per conto dei Comuni.

Nel regolamento prescritto dal detto articolo, i Consigli comunali debbono stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti comunali al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Sono del pari estese ai detti impiegati ed agenti comunali le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.

(Approvato).

Art. 17.

Gli impiegati ed agenti daziari, stipendiati direttamente dai Comuni, che in conseguenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano licenziati, ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennità di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

(Approvato).

Art. 18.

Il prefetto può autorizzare i Comuni aperti a cedere a trattativa privata la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 19.

L'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun Comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Tuttavia il prefetto può autorizzare i Comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno.

Nei contratti di appalto relativi ai Comuni chiusi deve essere fatta riserva di risoluzione del contratto pel caso di cambiamento di categoria dei detti Comuni.

(Approvato)

Art. 20.

I Comuni ed i Consorzi che danno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale.

Nei casi d'insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 21.

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni e dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 5 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni e dai Consorzi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

I Comuni ed i Consorzi, in caso di mancato versamento di due rate di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore colle norme dettate dal testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 22.

Negli appalti dei Comuni aperti l'assuntore, al termine della gestione è tenuto a rimborsare

al Comune od all'appaltatore subentrante il dazio percepito sui generi introdotti negli esercizi di vendita e rimasti invenduti.

Il Comune, tanto nell'interesse proprio che in quello del nuovo appaltatore, può recuperare l'importo dei detti dazi con atto d'ingiunzione e può altresì procedere sulla cauzione prestata dall'appaltatore cessato, a garanzia del contratto di appalto, a sensi del precedente articolo 20.

(Approvato).

Art. 23.

Le disposizioni dell'articolo 15 sono applicabili anche agli appaltatori del dazio ed ai loro impiegati. L'ammenda ivi prevista è applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe dei dazi deliberate dai Consigli comunali.

(Approvato).

Art. 24.

In caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, e dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel 1° comma dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1898, n. 302, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al ministro delle finanze il quale decide sentita la Commissione centrale.

(Approvato).

Disposizioni finali.

Art. 25.

I Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

(Approvato).

Art. 26.

Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

Nel regolamento sono determinate le dipendenze delle stazioni ed è disciplinata la sorveglianza nei riguardi del dazio consumo.

(Approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re, sentiti la Commissione centrale ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge ed a pubblicare un nuovo testo unico di legge e un nuovo regolamento generale sui dazi interni di consumo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Opere igieniche comunali - Mutui di favore - Concorsi dello Stato » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Opere igieniche comunali - Mutui di favore - Concorsi dello Stato ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 196).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere dal 1° luglio 1905 sino al 30 giugno 1915, ai comuni del Regno al di sotto di 15,000 abitanti secondo il censimento del 1901, mutui all'interesse del 3 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 40,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti in seguito a decreto del ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

L'onere del Governo, per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a termini dell'art. 1, non potrà eccedere la somma di lire 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 60,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, od i loro consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale concessione sarà fatta, ancorchè i comuni od i loro consorzi s'ansi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti così contratti e di pagarne gli interessi in rate eguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Per i comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto Reale promosso dal Ministero dell'interno, verrà stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, ma in caso di assoluta necessità, giustificata dallo

stato economico del comune o del consorzio, può essere concesso per un periodo di tempo estensibile fino a 50 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota di interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

(Approvato).

Art. 4.

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a termine dell'art. 3 della presente legge, non potrà eccedere la somma di lire 80,000.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, separatamente, per lire 50 mila da assegnarsi ai comuni con popolazione non oltre i 20 mila abitanti e per lire 30 mila a quelli compresi fra i 20 mila ed i 60 mila abitanti.

(Approvato).

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati nella presente legge sarà data la preferenza a quei comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

(Approvato).

Art. 6.

Nei casi della presente legge, il limite di cui al primo comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo, anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

(Approvato).

Art. 7.

I fondi stanziati agli effetti degli articoli 2 e 4 saranno tenuti nella loro gestione separati; però, se si rendesse disponibile a fine di esercizio un avanzo in uno dei detti fondi, andrà

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904 905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1905

in aumento degli altri e potrà essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(Approvato).

Art. 8.

Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto e indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.

Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.

(Approvato).

Art. 9.

Le norme per la esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904, stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 553,456.63 per il pagamento delle somme dovuto alla provincia di Parma, in forza della transazione stipulata il 14 novembre 1903 tra la provincia stessa e i Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, ed alla provincia di Piacenza, in forza della transazione stipulata il 6 luglio 1904 tra la provincia stessa ed i vecchi Ministri, a soluzione della vertenza circa la spesa per il mantenimento del Ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori.

La detta somma sarà iscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stanziamento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il Museo Nazionale di Napoli » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Stanziamento di un fondo straordinario di lire 304 mila per un Museo nazionale in Napoli ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905, parte straordinaria, è stanziato un fondo di L. 304,000 per provvedere al pagamento di spese, riferibili anche ad esercizi decorsi, e inerenti al Museo nazionale di Napoli.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1905

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Provvedimenti per la Regia Biblioteca Palatina di Parma** » (N. 179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per la Regia Biblioteca Palatina di Parma** ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono applicate alla Regia biblioteca Palatina di Parma le disposizioni della legge 3 luglio 1892, n. 348, in favore della Regia biblioteca Vittorio Emanuele in Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco** » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « **Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco** ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentacinquemilacinquecento per l'acquisto nel comune di Scafati di un terreno per la coltivazione indigena del tabacco.

La detta somma farà carico al bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1904-905.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Dichiarazione di inalienabilità a scopo di rimboschimento di relitti marittimi nella provincia di Ravenna per la conservazione della Pineta** » (N. 178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Dichiarazione di inalienabilità a scopo di rimboschimento di relitti marittimi nella provincia di Ravenna per la conservazione della Pineta** ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 175).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono dichiarati inalienabili i relitti marittimi posti nella provincia di Ravenna, pervenuti al Demanio dello Stato in forza dell'atto di transazione 20 giugno 1904 fra il Demanio stesso e le signore Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno in avvenire oltre la detta zona. Sono escluse quelle parti dei relitti stessi che trovansi attualmente già a coltura agraria od occupati da fabbricati.

(Approvato).

Art. 2.

I relitti presenti o i futuri, di cui all'articolo precedente, sono amministrati, a scopo di rimboschimento, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio colle forme e nei modi stabiliti per gli altri boschi demaniali, a norma della legge del 20 giugno 1871, n. 283.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossona al mandamento di Magenta ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge:

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 142).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Casorezzo con Ossona viene staccato dal mandamento di Rho, ed aggregato a quello di Magenta, a tutti gli effetti politici, amministrativi e giudiziari.

Esso perciò passa alla dipendenza della Regia Sottoprefettura di Abbiategrasso, dell'agenzia delle imposte e dell'ufficio di registro di Magenta, del distretto militare di Milano, del Regio tribunale civile e penale di Milano, e formerà parte del collegio politico di Cuggiono.
(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutti i provvedimenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine ai Comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo corso di Levante ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di

un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione di lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore, ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante ».

Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 172).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai comuni della provincia di Porto Maurizio, che ne abbiano fatto domanda anteriormente al 31 agosto 1905 un nuovo termine, non oltre però il 9 giugno 1913, per compiere le espropriazioni ed i lavori compresi nei piani regolatori edilizi approvati in base alla legge 31 maggio 1887, n. 4511, e che, per dimostrati plausibili motivi, non si siano potuti eseguire nei termini fissati coi decreti di approvazione dei piani stessi, prorogati in forza delle leggi 6 agosto 1893, n. 450 e 24 dicembre 1899, n. 475.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad approvare con le norme della legge sulle espropriazioni, 25 giugno 1865, n. 2359, e dentro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una variante al piano regolatore di Porto Maurizio approvato col Regio decreto 10 giugno 1888.

Le opere occorrenti per tale variante deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno con le relative espropriazioni essere compiute nel termine di cui all'art. 1.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1905 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1905

Art. 3.

Ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante in Porto Maurizio, compreso nella variante anzidetta, è imposto l'obbligo del contributo da applicarsi colle norme del capo IV della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena » (N. 177).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena ».

Prego il signor senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 177).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta; se nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Guiglia è staccato dal circondario di Pavullo nel Frignano ed è aggregato al circondario di Modena, per tutti gli effetti amministrativi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune, per l'attuazione della presente legge dal 1° gennaio 1906.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1904, n. 348, riguardo ai comandati presso le biblioteche governative:

Votanti	75
Favorevoli	63
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905:

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti a beneficio dei mutuatari dei Crediti fondiari della già Banca Nazionale del Regno e del Banco di Sicilia:

Senatori votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario (in liquidazione), del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario col Banco di Napoli:

Senatori votanti	75
Favorevoli	60
Contrari	15

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Siccome nella seduta di domani, che probabilmente sarà l'ultima, si dovranno votare i progetti discussi oggi, nonchè quelli che si discuteranno domani, così prego i signori senatori a voler intervenire numerosi alla seduta, onde si possa avere il numero legale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul dazio consumo;

Opere igieniche comunali - mutui di favore - concorsi dello Stato;

Assegnazione straordinaria per le spese occorrenti all'esecuzione della transazione 14 novembre 1903, stipulata fra la provincia di Parma e lo Stato, e della transazione 6 luglio 1904 stipulata fra la provincia di Piacenza e lo Stato, in ordine alle spese di mantenimento del ricovero di mendicanti di Borgo San Donnino ed accessori, dal 1° gennaio 1890 al giorno del pagamento (N. 197), (di un solo articolo);

Stanziamiento di un fondo straordinario di L. 304,000 per il Museo Nazionale di Napoli;

Provvedimenti per la Regia biblioteca Palatina di Parma;

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 30,500 per acquisto di terreno in provincia di Salerno (Scafati) per la coltivazione indigena del tabacco;

Dichiarazione d'inalienabilità, a scopo di rimboschimento, di relitti marittimi nella provincia di Ravenna, per la conservazione della Pineta;

Aggregazione del comune di Casorezzo con Ossonova al mandamento di Magenta;

Concessione di un nuovo termine ai comuni della provincia di Porto Maurizio per l'esecuzione dei lavori contemplati nei rispettivi piani regolatori; autorizzazione al comune di Porto Maurizio di variare il piano regolatore ed imposizione del contributo ai proprietari dei beni contigui al nuovo Corso di Levante;

Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione delle convenzioni:

1° per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprietà dello Stato;

2° per l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane (N. 181);

Sostituzione di rendita 3.50 per cento netto alla rendita 5 per cento a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti, per il servizio di alcuni debiti redimibili (173);

• Modificazioni alla tariffa postale (183);

Modificazioni alla legge 5 aprile 1903, N. 127, per l'impianto in Italia di una stazione radio-telegrafica ultrapotente sistema Marconi (N. 184);

Modificazioni alla tabella organica del personale di IV categoria (quadro primo) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 158);

Provvedimenti per la conservazione del catasto urbano e di quelli antichi dei terreni (N. 190);

Modificazione alla tabella n. 14, degli ufficiali del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300 (N. 169);

Riordinamento della circolazione delle monete di bronzo e di nichelio (N. 165);

Protezione delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni (N. 187);

Per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario a Napoli (N. 189);

Provvedimenti per la costruzione delle ferrovie complementari (N. 182).

La seduta è sciolta (ore 16.40).

Licenziato per la stampa il 10 luglio 1905 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.